

SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI	
La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le informazioni generali sull'offerta.	
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO	
Impresa di assicurazione	Società Reale Mutua di Assicurazioni, società mutua assicuratrice di nazionalità italiana, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua.
Contratto	Prodotto finanziario assicurativo di tipo Unit linked denominato REALE PMI ITALIA. Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio e prevede, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni. Il contratto è sottoscrivibile nella tariffa 498A.
Attività finanziarie sottostanti	REALE PMI ITALIA prevede un piano di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni e consente di effettuare versamenti aggiuntivi. I premi, al netto dei costi, saranno investiti in quote del fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Per le informazioni di dettaglio sul fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE, si rinvia alla Parte I, Sezione B.1.
Proposte d'investimento finanziario	Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni. Il primo premio deve essere versato dall'Investitore-Contraente alla data di sottoscrizione del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati: - con periodicità mensile 50,00 euro; - con periodicità trimestrale 150,00 euro; - con periodicità semestrale 300,00 euro; - con periodicità annuale 600,00 euro. A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento. L'importo di premio minimo per i versamenti aggiuntivi è pari a 1.000,00 euro. In ciascun anno solare, il cumulo dei premi versati sul prodotto REALE PMI ITALIA (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 30.000,00 euro. Nell'arco di tutta la durata contrattuale, il cumulo dei premi versati nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 150.000,00 euro. I premi versati investiti in quote del fondo interno, al netto dei costi, costituiscono il capitale investito. Il presente contratto prevede la seguente proposta di investimento finanziario sottoscrivibile dall'Investitore-Contraente: • 833_PR_498A – Proposta di investimento LINEA PMI ITALIA FREE

	Per maggiori dettagli sulle caratteristiche delle singole opzioni di investimento si rimanda all'apposita Sezione "INFORMAZIONI SPECIFICHE".
Finalità	Il prodotto ha come finalità l'incremento del capitale investito, tramite l'acquisto di quote del fondo interno denominato LINEA PMI ITALIA FREE e l'acquisizione di una copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Opzioni contrattuali	Non previste.
Durata	Durata minima: 10 anni. Durata massima: 25 anni.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI	
Caso morte	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso. In aggiunta la Società corrisponde la Garanzia Beneficiari, che incrementa il numero di quote attribuite al contratto, secondo una percentuale determinata in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso: - 15,00% se età inferiore a 40 anni; - 2,50% se età superiore o uguale a 40 anni e inferiore a 60 anni; - 0,75% se età superiore o uguale a 60 anni e inferiore a 80 anni; - 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni. L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.
Altri eventi assicurati	Il contratto non prevede altri eventi assicurati.
Altre opzioni contrattuali	Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Informazioni sulle modalità di sottoscrizione	Il contratto può essere sottoscritto unicamente da persone fisiche domiciliate in Italia e residenti in Italia ai fini fiscali. L'Assicurato deve coincidere con l'Investitore-Contraente. La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso i soggetti incaricati del collocamento del prodotto. Per la sottoscrizione del contratto, l'Investitore-Contraente deve compilare e firmare il Modulo di Proposta, fornendo i propri dati anagrafici, designando i Beneficiari e indicando l'ammontare del premio che vuole versare, nonché compilando il Modulo di autocertificazione relativo all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio (c.d. PIR). Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, alle ore 24 del primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto. La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio. Si rinvia alla Parte I, Sezione D, per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.
Switch e versamenti successivi	Il presente contratto prevede un unico fondo interno di investimento e pertanto non è prevista la possibilità di effettuare il trasferimento, parziale o totale, delle quote da una linea di investimento all'altra.

	Nel caso in cui Reale Mutua decida in futuro di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato, unitamente al Regolamento dei fondi.
Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)	Alla scadenza del contratto, Reale Mutua liquida un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote a quel momento attribuite al contratto per il loro valore unitario, rilevato lo stesso giorno della scadenza (o del primo giorno lavorativo successivo, se tale data coincide con un giorno non lavorativo). Tale importo, per le oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie, di cui le quote sono rappresentazione, potrebbe essere inferiore ai premi versati.
Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto) e riduzione	REALE PMI ITALIA riconosce il diritto di riscattare il capitale maturato, totalmente o parzialmente, purché sia trascorso 1 anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita. In caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente eserciterà tale facoltà con le stesse modalità della liquidazione totale; in questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota parte non riscattata. Il riscatto parziale è concesso per importi non inferiori a 500,00 euro e purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro. Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite dal contratto alla data di ricevimento della richiesta di rimborso e il valore unitario della quota rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di rimborso. L'importo così ottenuto deve essere diminuito dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza descritti successivamente. In caso di riscatto, totale o parziale, l'Investitore-Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del fondo interno e pertanto esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore al capitale investito. Per informazioni più dettagliate sulle modalità di esercizio del riscatto si rinvia alla Parte I, Sezione B.2 Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti suddetta qualora sia detenuto per almeno 5 anni.
Revoca della proposta	Prima della conclusione del contratto, l'Investitore-Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua, e in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
Diritto di recesso	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente può recedere dal contratto inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa all'Investitore-Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
Ulteriore informativa disponibile	Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.realemutua.it ove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo percorso è inoltre disponibile il Prospetto d'Offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione del fondo, nonché il regolamento del fondo interno. Reale Mutua si impegna a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.
Legge applicabile al contratto	Al contratto che sarà sottoscritto si applica la Legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, Reale Mutua propone e sceglie di applicare la Legge italiana.

Regime linguistico Del contratto	Il contratto e ogni documento allegato vengono redatti in lingua italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di utilizzare per il contratto una diversa lingua di redazione, Reale Mutua propone e sceglie di applicare la lingua italiana.
Reclami	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Per questioni inerenti al contratto: Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: • via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma; • via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; • via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'Ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it. Per questioni attinenti alla trasparenza informativa: Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84.77.1 / 02.72.42.01, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Segnaliamo inoltre che l'Investitore-Contraente prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali indichiamo: Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Commissione di garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Arbitro per le Controversie Finanziarie

In caso di controversia relativa ad un **contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked** - o, più in generale, di un **contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento** - nonché di un **prodotto di Capitalizzazione** venduto direttamente dall'Impresa e/o tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del Registro Unico Intermediari è possibile ricorrere all'Arbitro per le controversie finanziarie istituito da Consob.

Il ricorso non è praticabile quando i contratti sopraindicati siano venduti tramite la rete agenziale della Compagnia.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli Investitori contraenti nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

L'accesso all'Arbitro è gratuito per l'Investitore-Contraente. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore - Contraente ed è sempre esercitabile, anche nel caso in cui siano previste altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore contraente che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere all'Arbitro e per i dettagli sulla procedura si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.consob.it.

Si rinvia alla Parte I, Sezione A, per le informazioni di dettaglio circa le modalità di presentazione dei reclami.

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'Offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 29/06/2017

Data di validità della parte "Informazioni Generali": 29/06/2017

SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta a illustrare le principali caratteristiche del fondo interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome	Denominazione della Proposta di investimento finanziario: 833_PR_498A – proposta di investimento LINEA PMI ITALIA FREE Denominazione del Fondo interno assicurativo: - LINEA PMI ITALIA FREE											
Gestore	La Società ha affidato la gestione del fondo interno a Banca Reale S.p.A., società del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, con sede legale in Italia, Corso Giuseppe Siccardi 13 - 10122 Torino.											
Altre informazioni	<table><tr><td>Codice della proposta di investimento finanziario</td><td>833_PR_498A</td></tr><tr><td>Codice fondo interno</td><td>833</td></tr><tr><td>Valuta di denominazione</td><td>Euro</td></tr><tr><td>Data di inizio operatività</td><td>29/05/2017</td></tr><tr><td>Politica di distribuzione dei proventi</td><td>Il fondo è ad accumulazione dei proventi</td></tr></table>		Codice della proposta di investimento finanziario	833_PR_498A	Codice fondo interno	833	Valuta di denominazione	Euro	Data di inizio operatività	29/05/2017	Politica di distribuzione dei proventi	Il fondo è ad accumulazione dei proventi
	Codice della proposta di investimento finanziario	833_PR_498A										
	Codice fondo interno	833										
	Valuta di denominazione	Euro										
	Data di inizio operatività	29/05/2017										
	Politica di distribuzione dei proventi	Il fondo è ad accumulazione dei proventi										
	Modalità di versamento dei premi Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni. Il primo premio deve essere versato dall'Investitore-Contraente alla data di sottoscrizione del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati: - con periodicità mensile 50,00 euro; - con periodicità trimestrale 150,00 euro; - con periodicità semestrale 300,00 euro; - con periodicità annuale 600,00 euro.											
	A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento. L'importo di premio minimo per i versamenti aggiuntivi è pari a 1.000,00 euro .											
	In ciascun anno solare , il cumulo dei premi versati sul prodotto REALE PMI ITALIA (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 30.000,00 euro .											
	Nell' arco di tutta la durata contrattuale , il cumulo dei premi versati nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 150.000,00 euro .											
Finalità della proposta d'investimento La presente proposta di investimento ha come obiettivo l'incremento del capitale investito. Per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimenti orientata in larga misura nel comparto azionario. Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio e prevede, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 100 a 114, che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti qualora sia detenuto per almeno 5 anni .												

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	
Tipologia di gestione	Tipologia di gestione A benchmark di tipo attivo. Obiettivo della gestione Il Fondo interno ha come obiettivo l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo viene attuata una politica di investimenti orientata prevalentemente nel comparto azionario. Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo: • 40% FTSE MIB (Ticker: FTSEMIB Index) • 40% FTSE Italia Mid Cap (Ticker: ITMC Index) • 20% Eonia (EONABERA Index)
Orizzonte temporale d'investimento consigliato	L'orizzonte temporale d'investimento minimo consigliato è pari a 20 anni.
Profilo di rischio	Grado di rischio L'investimento nel fondo comporta un grado di rischio alto. Scostamento dal benchmark Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva che può comportare un significativo scostamento dal benchmark.
Politica di investimento	Categoria: Azionario. Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie di natura azionaria. Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa assicurativa vigente e dalla Legge n.232 dell'11 dicembre 2016, può investire in: • strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi, • OICR, • strumenti monetari, • crediti d'imposta maturati verso l'erario, • in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio. Si precisa che, per quanto riguarda gli OICR, il rispetto dei requisiti della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 è demandato a quanto indicato nella politica di investimento indicata nei rispettivi regolamenti e nella documentazione di offerta. La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo, aventi le caratteristiche sopraindicate; in tal caso sul fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso della parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Società non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti. Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in attività finanziarie denominate in euro.

	Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio. Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel Fondo. La Società si riserva la facoltà di detenere liquidità per una parte residuale delle attività del Fondo, nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto e in funzione della gestione dei contratti. La valuta di riferimento è l'euro. La Società utilizza un modello di gestione attiva, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation. L'asset allocation verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato. La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.
Garanzie	La Società di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-Contrahente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore ai premi versati.

Si rinvia alla Parte I, Sezione B.1, per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

COSTI

Tabella investimento finanziario	La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell'investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull'orizzonte temporale d'investimento consigliato, considerando un premio annuo pari a 1.500,00 euro e un contratto della durata di 20 anni. Il premio versato, in occasione di ogni versamento, al netto dei costi delle coperture assicurative, dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto, rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento rappresenta il capitale investito.		
			Premio iniziale
			Premi successivi
	VOCI DI COSTO		
	CONTESTUALI AL VERSAMENTO		
	A	Costi di caricamento	2,513%
	B	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,000%
	C	Altri costi contestuali al versamento	0,000%
	D	Bonus, premi e riconoscimenti quote	0,000%
	E	Costi delle coperture assicurative	0,387%
	F	Spese di emissione	3,333%
	SUCCESSIVE AL VERSAMENTO		
	G	Costi di caricamento	0,000%
	H	Commissioni di gestione	1,600%
	I	Altri costi successivi al versamento	0,000%
	L	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	0,000%
	M	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,000%
	N	Costi delle coperture assicurative	0,000%
	COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO		
	O	Premio Versato	100,00%
	P=O-(E+F)	Capitale Nominale	96,280%
	Q=P-(A+B+C-D)	Capitale Investito	93,767%

	Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Parte I, Sezione C.													
Descrizione dei costi	A) Oneri a carico dell'Investitore-Contraente:													
	• caricamento per spese di emissione Il contratto prevede un caricamento per spese di emissione pari a 50,00 euro applicati alla sottoscrizione del contratto. Per ogni versamento successivo (compresi i versamenti aggiuntivi) viene applicato un costo pari a 2,00 euro.													
	• caricamento proporzionale al premio Il contratto prevede un costo di caricamento pari al 3,00% sia sul premio iniziale sia sui versamenti periodici e aggiuntivi.													
	• costi delle coperture assicurative La copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato, denominata Garanzia Beneficiari, prevede un costo pari allo 0,40% di ogni premio netto. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio sopra descritto.													
	• costi di rimborso del capitale prima della scadenza (riscatto): Il costo di riscatto corrisponde al controvalore delle quote moltiplicato per la percentuale riportata nella seguente tabella in funzione degli anni interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale:													
	<table><tr><th>Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto</th><th>% costo di riscatto</th></tr><tr><td>1</td><td>5,00%</td></tr><tr><td>2</td><td>4,00%</td></tr><tr><td>3</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>4</td><td>2,00%</td></tr><tr><td>5 o più</td><td>0,00%</td></tr></table>		Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto	1	5,00%	2	4,00%	3	3,00%	4	2,00%	5 o più	0,00%
	Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto												
	1	5,00%												
	2	4,00%												
	3	3,00%												
4	2,00%													
5 o più	0,00%													
Il controvalore di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.														
B) Oneri a carico del fondo interno:														
La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo e prelevata trimestralmente, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata.														
<table><tr><th>Commissione di gestione trimestrale</th><th>Commissione di gestione annuale</th></tr><tr><td>0,400%</td><td>1,600%</td></tr></table>		Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale	0,400%	1,600%									
Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale													
0,400%	1,600%													
Costo per la remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR)														
<table><tr><td>Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR</td><td>Max. 2,500%</td></tr></table>		Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR	Max. 2,500%											
Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR	Max. 2,500%													
Si rinvia alla Parte I, Sezione C, per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.														

DATI PERIODICI	
Rendimento storico	Il Fondo LINEA PMI ITALIA FREE è di nuova costituzione e pertanto non sono disponibili dati storici di rendimento dello stesso.
Totale Expense Ratio (TER)	Il Fondo LINEA PMI ITALIA FREE è di nuova costituzione e pertanto non sono disponibili i dati relativi al Totale Expense Ratio (TER).
Retrocessioni ai distributori	La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 20,13% (con riferimento a un premio ricorrente di 1.500,00 euro e una durata contrattuale di 20 anni).
Si rinvia alla Parte II per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.	
INFORMAZIONI ULTERIORI	
Valorizzazione investimento	Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo (data di valorizzazione) di ogni settimana. Il valore viene determinato entro il 2° giorno lavorativo successivo alla suddetta data di valorizzazione della quota, rimanendo costante fino a una nuova valorizzazione. Il valore unitario delle quote della linea, al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno, viene valorizzato settimanalmente e giornalmente pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.realemutua.it/rma/prodotti/quotazioni-vita.
Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'Offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrahente, unitamente alle Condizioni contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 19/05/2017 Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 22/05/2017 Il fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE è offerto dal 22/05/2017	
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	
Reale Mutua Assicurazioni si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Il rappresentante legale Dott. Luca Filippone 	

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

REALE PMI ITALIA è un prodotto di assicurazione di tipo unit-linked, le cui prestazioni sono legate (linked) a quote (unit) del fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE.

Il prodotto prevede un piano di versamenti di premi ricorrenti per un periodo pari a **pari a 5 anni** con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il prodotto soddisfa il bisogno di gestione del risparmio e può essere sottoscritto con l'obiettivo di accumulo finalizzato.

L'Investitore-Contraente coincide con l'Assicurato pertanto non è previsto nel corso della durata contrattuale il cambio di contraenza.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere **almeno pari a 18 anni**, mentre l'età massima a scadenza deve essere **non superiore a 90 anni**.

La scelta della durata contrattuale va effettuata dall'Investitore-Contraente in relazione agli obiettivi perseguiti e può variare **da un minimo di 10 a un massimo di 25 anni**.

Il contratto può essere sottoscritto unicamente da persone fisiche domiciliate e residenti in Italia ai fini fiscali. Si precisa inoltre che **ciascun Investitore-Contraente non può essere titolare di più di un Piano Individuale di Risparmio (c.d. PIR) e non è prevista la cointestazione.**

Tale prodotto si configura come Piano Individuale di Risparmio e prevede, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, che l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti **qualora sia detenuto per almeno 5 anni.** In caso contrario, le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono **soggette a imposta sostitutiva**, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

2 FONDO DI INVESTIMENTO

Le quote attribuite al contratto a fronte dei premi versati dall'Investitore-Contraente sono investite nel Fondo interno LINEA PMI ITALIA FREE.

Le informazioni inerenti gli obiettivi, le caratteristiche, la valutazione del patrimonio e le spese relative al Fondo interno sono reperibili nel relativo Regolamento.

Reale Mutua si riserva in futuro il diritto di ampliare l'attuale gamma delle linee di investimento.

La Società non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo. Il contratto comporta rischi finanziari per l'Investitore-Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote e la prestazione potrebbe essere inferiore all'importo del capitale investito.

3 PAGAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti per un periodo pari a 5 anni.

Il primo premio deve essere versato dall'Investitore-Contraente alla data di sottoscrizione del contratto e gli altri alle successive ricorrenze in base alla periodicità di versamento scelta e con i limiti di premio minimo di seguito specificati:

- con periodicità mensile 50,00 euro;
- con periodicità trimestrale 150,00 euro;
- con periodicità semestrale 300,00 euro;
- con periodicità annuale 600,00 euro.

A seguito del perfezionamento del contratto è possibile effettuare **versamenti aggiuntivi** purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 5 anni. **La Società si riserva di sospendere tale facoltà in qualsiasi momento.**

L'importo di premio **minimo** per i versamenti aggiuntivi è pari a **1.000,00 euro**.

In ciascun anno solare, il **cumulo dei premi versati** sul prodotto REALE PMI ITALIA (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 30.000,00 euro**.

Nell'arco di tutta la durata contrattuale, il **cumulo dei premi versati** nel Piano Individuale di Risparmio (comprensivo di eventuali versamenti aggiuntivi) **non può essere superiore a 150.000,00 euro**.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Reale Mutua e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit), con bancomat o carta di credito.

Il **pagamento diretto in agenzia** è possibile **per le sole periodicità semestrale e annuale**.

In caso di **pagamento tramite addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit)**, su conto corrente bancario o postale, l'Investitore-Contraente deve compilare e firmare l'apposito modulo con cui autorizza l'addebito degli importi relativi ai premi pattuiti alle scadenze prestabilite. **Se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, alla sottoscrizione della proposta o del contratto l'Investitore-Contraente deve comunque versare in unica soluzione l'importo relativo ai premi del primo trimestre.**

Nel caso in cui il Contraente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto di addebito, dovrà dare tempestiva notizia all'Agenzia che provvederà a far sottoscrivere il modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione avrà effetto non prima di 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità prevista per il pagamento dei premi.

Eventuali spese relative ai mezzi di pagamento sono a carico dell'Investitore-Contraente.

1.1 Flessibilità del versamento dei premi ricorrenti

L'Investitore-Contraente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo:

- **Variazione di importo:**
trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento **può essere variato l'importo del premio**, sia in aumento sia in diminuzione. In questo caso dovranno, comunque, essere rispettati i limiti minimi riportati al precedente articolo 1. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- **Variazione di periodicità:**
trascorsi i primi 3 mesi, in qualsiasi momento **può essere variata la periodicità dei versamenti**; la variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.
- **Variazione delle coordinate bancarie:**
nel caso di variazione del conto corrente su cui addebitare i premi prelevati tramite **addebito diretto SDD**, deve essere data tempestiva comunicazione delle nuove coordinate bancarie all'agenzia, che provvederà a far sottoscrivere un apposito **modulo con il quale autorizza l'addebito (SDD)** dell'importo relativo al premio pattuito alle scadenze prestabilite. La variazione avrà effetto almeno 2 mesi dopo la data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

4 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI QUOTE

I premi investiti vengono divisi per il valore unitario delle quote del Fondo interno; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto.

Il **valore unitario** iniziale di ogni quota è:

- **per il versamento del premio iniziale**, quello del giorno di decorrenza del contratto coincidente con il **1° giorno lavorativo della settimana successiva alla data di sottoscrizione del contratto**;
- **per i versamenti successivi e aggiuntivi** quello della ricorrenza mensile successiva al versamento stesso, purché tale ricorrenza sia coincidente o successiva al 1° giorno lavorativo della settimana seguente. Nel caso in cui tale data sia un giorno non lavorativo, il valore attribuito è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire in futuro nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti di premi, verrà consegnato preventivamente all'Investitore-Contrante l'estratto del Prospetto d'Offerta aggiornato a seguito dell'inserimento del nuovo fondo o comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.

5 COSTI

5.1 Costi gravanti sul premio

Di seguito vengono elencati i costi prelevati dai premi versati

Caricamento per spese di emissione del contratto	50,00 euro
Caricamento per spese di emissione su versamenti successivi e aggiuntivi	2,00 euro per ogni versamento successivo
Caricamento proporzionale ai premi periodici e aggiuntivi	3,00% di ogni premio netto
Costo per Garanzia Beneficiari	per la copertura assicurativa del rischio di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede un costo pari allo 0,40% di ogni premio netto destinato, denominata Garanzia Beneficiari. Tale costo è compreso nel caricamento proporzionale al premio sopra descritto.

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

5.2 Costi prelevati dagli importi liquidati in caso di eventuali riscatti e switch

Il costo di riscatto corrisponde al controvalore delle quote moltiplicato per la percentuale riportata nella seguente tabella in funzione degli anni interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	5,00%
2	4,00%
3	3,00%
4	2,00%
5 o più	0,00%

Il controvalore di ciascuna quota considerato è quello del **6° giorno lavorativo** successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

5.3 Costi gravanti sui fondo interno

Le spese a carico della linea di investimento sono indicate di seguito.

La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sul patrimonio del Fondo interno e prelevata trimestralmente, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Commissione di gestione Trimestrale	Commissione di gestione Annuale
0,400%	1,600%

5.4 Altri costi

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

6 SCONTI

Avvertenza: L'intermediario ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il caricamento proporzionale al premio indicato al precedente articolo 5.1.

7 PRESTAZIONI

Alla scadenza contrattuale, Reale Mutua liquida un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario (del giorno stesso di scadenza).

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari a quello ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario, rilevato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso.

In aggiunta, la Società corrisponde la Garanzia Beneficiari, che incrementa il numero di quote attribuite al contratto secondo una percentuale determinata in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso:

- 15,00% se età inferiore a 40 anni
- 2,50% se età superiore o uguale a 40 anni e inferiore a 60 anni
- 0,75% se età superiore o uguale a 60 anni e inferiore a 80 anni;
- 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo di ogni settimana della Società Capogruppo Reale Mutua di Assicurazioni. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

L'Investitore-Contraente assume il rischio di perdite del capitale investito nel caso di andamento negativo del valore delle quote del fondo interno oggetto di investimento sia a scadenza sia in caso di decesso.

8 RISCATTO

L'Investitore-Contraente, **trascorso 1 anno dalla data di decorrenza**, può richiedere il riscatto totale o parziale delle quote attribuite al contratto.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario e per la percentuale riportata nella seguente tabella:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% capitale riscattato
1	95,00%
2	96,00%
3	97,00%
4	98,00%
5 o più	100,00%

Tale percentuale varia a seconda degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza contrattuale.

Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Con la richiesta di riscatto totale decade la copertura per il caso morte e con la riscossione dell'importo si determina l'immediato scioglimento del contratto.

Il riscatto parziale è concesso **per importi non inferiori a 500,00 euro, purché il valore del riscatto totale residuo non sia inferiore a 1.000,00 euro.**

Il riscatto, totale o parziale, potrebbe comportare effetti economici negativi.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi da 100 a 114, l'investimento non è soggetto all'imposta sui rendimenti suddetta **qualora sia detenuto per almeno 5 anni.**

Per maggiori dettagli relativi agli aspetti fiscali, si rinvia al paragrafo 9, Parte III.

9 SWITCH – TRASFERIMENTO DI QUOTE

Su questo contratto non è prevista l'operazione di switch.

10 PRESTITI

Non sono consentiti prestiti.

11 OPZIONI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Non previste.

12 INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca, recesso e altre comunicazioni

Le comunicazioni di revoca della Proposta o di recesso dal contratto, **devono essere inviate** dall'Investitore-Contraente alla Direzione Welfare di Reale Mutua **a mezzo raccomandata.**

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste di riscatto, di variazioni di premio, di variazione della designazione dei Beneficiari caso morte, di comunicazione di decesso dell'investitore-Contraente, quest'ultimo o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'investitore-Contraente) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire **a mezzo raccomandata** alla Direzione Welfare di Reale Mutua e in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di variazione della residenza

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza in altro Stato potrebbe comportare la perdita, totale o parziale, dell'agevolazione fiscale di cui alla Parte III (paragrafo D Art. 9) e potrebbe anche comportare la risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione potrebbe comportare un ulteriore onere in capo all'Investitore-Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza.

Qualora l'Investitore-Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua dovrà eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

L'Investitore-Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

13 INFORMATIVA CONTRATTUALE

Reale Mutua si impegna a comunicare all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta o nel Regolamento del fondo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno solare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

La Società si impegna, inoltre, a trasmettere all'Investitore-Contraente, entro il mese di febbraio di ogni anno, la Parte II del Prospetto d'Offerta, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi effettivi del Fondo interno cui sono collegate le prestazioni del contratto.

14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento, **dovranno essere consegnati** a Reale Mutua **i documenti necessari** a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Per caso specifico, vengono di seguito elencati i **documenti richiesti** per ogni ipotesi di liquidazione.

Riscatto

- Richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente.
- Modulo di autocertificazione FATCA – CRS compilato e sottoscritto.

Decesso

- Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Investitore-Contraente;
- atto di notorietà, o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:

Condizioni contrattuali

- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
- dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione;
- nell'ipotesi in cui l'investimento non sia soggetto all'imposta sui rendimenti il Beneficiario, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà produrre un'autocertificazione che attesti di non essere titolare di un altro PIR per conto proprio.

Scadenza

- Modulo di autocertificazione FATCA -CRS compilato e sottoscritto.

Ricordiamo che, per ogni liquidazione, **è necessario disporre**, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pgni, **è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio**.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, **i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**.

15 DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

16 BENEFICIARI

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli **tramite comunicazione scritta a Reale Mutua o testamento**.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, **i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio**;
- dopo che l'Investitore-Contraente e **i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite comunicazione scritta a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato)**.

In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'**assenso scritto dei Beneficiari**.

17 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dall'Investitore-Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo

significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'Investitore-Contraente non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

18 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dall'Investitore-Contraente e da Reale Mutua.

La data di decorrenza del contratto coincide con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione del contratto.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno di decorrenza previsto sul contratto stesso.

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del primo premio.

19 DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Prima della conclusione del contratto, l'Investitore-Contraente può revocare, **inviando una raccomandata** a Reale Mutua, la Proposta e in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente può, **inviando una raccomandata** a Reale Mutua, recedere dal contratto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio ed ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa all'Investitore-Contraente il premio da questi corrisposto al netto del caricamento per spese di emissione.

20 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

21 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente **non ha facoltà di cedere ad altri** il contratto. È facoltà dell'Investitore-Contraente vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, **a seguito di comunicazione scritta** dell'Investitore-Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

22 FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Investitore-Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).

ADEGUATEZZA

Caratteristica individuata dalla normativa in base alla quale la società, tramite i suoi intermediari, è tenuta ad acquisire dall'Investitore-Contrahente, in fase precontrattuale, informazioni utili a valutare quale sia il prodotto adatto alle sue esigenze e propensione al rischio.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e l'Investitore-Contrahente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENCHMARK

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dall'Investitore-Contrahente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE INIZIALE

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti, il quale viene effettivamente investito dall'Impresa di assicurazione nella gestione separata e/o in fondi interni unit linked.

CAPITALE MATURATO

Capitale corrispondente al controvalore del capitale investito nei fondi interni unit linked e/o al capitale rivalutato nella gestione separata.

CAPITALE NOMINALE

Premio versato al netto delle coperture assicurative e del caricamento per spese di emissione.

CAPITALE PROTETTO

Importo specifico di quei prodotti che adottano particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso; non è prevista una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

CATEGORIA

Classe in cui viene collocato un fondo d'investimento a cui è collegato un contratto. La categoria viene definita sulla base di fattori di rischio come la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

CLASSE

Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

COMBINAZIONE LIBERA

Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'Investitore-Contrahente.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI INCENTIVO (O DI PERFORMANCE)

Commissione riconosciuta al gestore del fondo interno/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del fondo/OICR in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/OICR e quello del benchmark.

COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA

Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI

Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni contrattuali.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello dell'Investitore-Contrahente.

CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

CONTRATTO UNIT LINKED

Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in fondi interni (costituiti dalla società di assicurazione) o esterni (costituiti da altri istituti finanziari).

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitore-Contrahenti ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

DIFFERIMENTO

Rinvio della liquidazione di una prestazione alla fine di un determinato periodo di tempo.

DURATION

Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Normativa Statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FONDO ARMONIZZATO

Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria a una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO (O FONDO APERTO MOBILIARE)

Fondo d'investimento costituito da società di gestione del risparmio, che gestisce patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consente in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GARANZIA PRINCIPALE

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s'impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.

GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO ATTIVO

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo interno è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra "contenuto", "significativo", e "rilevante".

GESTIONE A BENCHMARK DI TIPO PASSIVO

Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11.

GRADO DI RISCHIO

Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

INVESTITORE-CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica all'Investitore-Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione dell'Investitore-Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui l'investitore-Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO

Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

OVERPERFORMANCE

Soglia di rendimento di un fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere costi aggiuntivi.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

PERIODO DI COLLOCAMENTO

Periodo durante il quale è possibile aderire al contratto.

PIANO INDIVIDUALE di RISPARMIO (PIR)

Piano di risparmio a lungo termine introdotto con la Legge di Stabilità 2017 - Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Art. 1 commi da 100 a 114) che si costituisce con l'apertura di un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto di determinati vincoli di investimento, con importi non superiori, in ciascun anno solare, a euro 30.000 ed entro un limite complessivo non superiore a euro 150.000.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO DI RIFERIMENTO

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le Condizioni contrattuali

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dall'Investitore-Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che l'Investitore-Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO RICORRENTE

Importo che l'Investitore-Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi; ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una frazione di prestazione assicurata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTAZIONE ASSICURATA

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.

PROPOSTA

Documento o modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Prospetto d'Offerta.

PROPOSTA D'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio/rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

PROSPETTO D'OFFERTA

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Investitore-Contraente, composto da:

- Scheda sintetica (deve essere consegnata all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione del Contratto);
- Parte I – Informazioni sull'investimento;
- Parte II – Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell'investimento;
- Parte III – Altre informazioni.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società tramite RID bancario, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.

QUOTA

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso.

RATING/MERITO DI CREDITO

Indice di solvibilità e di credito attribuito all'emittente da apposite agenzie internazionali come ad esempio Moody's, Standard&Poor's, Fitch.

SCALE DI RATING PER TITOLI A MEDIO E LUNGO TERMINE

		Standard & Poor's
		Investment Grade
AAA		Capacità di rimborso del debito molto alta
AA	AA+	Capacità di rimborso del debito molto alta, di poco inferiore a AAA
	AA	
	AA-	
A	A+	Elevata capacità di rimborso del debito ma influenzabile da eventuali cambiamenti della situazione economica e finanziaria
	A	
	A-	
BBB	BBB+	Adeguate capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli
	BBB	
	BBB-	
		Speculative grade
BB	BB+	Nel breve periodo non esiste pericolo di capacità di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario
	BB	
	BB-	
B	B+	Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso
	B	
	B-	
CCC, CC e C		CC indica un alto grado di speculazione; C riservato ai titoli per cui non sono stati pagati interessi
DDD, DD e D		D per i titoli in stato di insolvenza (S&P)
I segni + e – possono essere aggiunti ai rating compresi tra AA e B, per indicare la posizione relativa del titolo all'interno della classe di rating		
		Moody's
		Investment Grade
Aaa		Bassissimo grado di rischio dell'investimento
Aaa	Aa1	Bassissimo grado di rischio dell'investimento ma con garanzie per il pagamento degli interessi inferiore a quella della classe superiore
	Aa2	
	Aa3	
A	A1	Adeguati elementi di garanzia per il pagamento degli interessi e del capitale a scadenza, che però possono deteriorarsi nel futuro
	A2	
	A3	
Baa	Baa1	Adeguate possibilità di pagamento degli interessi del rimborso del capitale, tuttavia influenzabile nei fattori esogeni
	Baa2	
	Baa3	
		Speculative grade
Ba	Ba1	Titoli con caratteristiche leggermente speculative. Il servizio di debito sembra essere assicurato solo se le condizioni congiunturali rimangono stabili o migliorano
	Ba2	
	Ba3	
B	B1	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento quota interesse e quota capitale
	B2	
	B3	
Caa	Caa1	Possibili condizioni di insolvenza
	Caa2	
	Caa3	

Ca e C	Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso del la quota capitale
Ai rating compresi tra Aa e Caa è aggiunto un numero (1,2 o 3) per indicare il posizionamento, rispettivamente, superiore, mediano e inferiore rispetto alla categoria di appartenenza	

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

RIATTIVAZIONE

Facoltà dell'Investitore-Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni contrattuali, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Diritto dell'Investitore-Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISCHIO DI BASE

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

RISCHIO DI CAMBIO

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per l'Investitore-Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

RISCHIO DI CREDITO (O DI CONTROPARTE)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

RISCHIO DI INTERESSE

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

RISCHIO DI MERCATO (O SPECIFICO)

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

RISCHIO DI PERFORMANCE

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

RISCHIO DI PREZZO (GENERICO O SISTEMATICO)

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

RISCHIO FINANZIARIO

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCHEDA SINTETICA

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni della CONSOB che la società deve consegnare al potenziale Investitore-Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire all'Investitore-Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni, le garanzie di rendimento, i costi e gli eventuali dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

SDD (SEPA DIRECT DEBIT)

Strumento di incasso pre-autorizzato – in sostituzione del sistema di addebito RID – che presuppone un mandato di addebito rilasciato dal debitore a favore del suo creditore. L'addebito diretto SEPA consente anche incassi transfrontalieri nell'«area unica dei pagamenti in Euro», denominata SEPA.

SGR (SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO)

Società di diritto italiano autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale l'Investitore-Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all'effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.

STRUMENTO DERIVATO

Strumento finanziario il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usato generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

SWITCH

Operazione con la quale l'Investitore-Contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo.

TASSO DI PREMIO

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

TASSO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO/OICR/LINEA/COMBINAZIONE LIBERA

La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER)

Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

TRASFORMAZIONE

Operazione che richiede l'espressa adesione dell'investitore-Contrahente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (C.D. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

VALORE DELLA QUOTA/AZIONE (C.D. UNAV)

Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

VALORE DI MERCATO

Valore di riferimento per la compravendita sul mercato di uno strumento finanziario.

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

VOLATILITÀ

Grado di variabilità di una determinata grandezza (prezzo, tasso, indice ecc...) di uno strumento finanziario in un dato periodo di tempo.

PROPOSTA**REALE PMI ITALIA**Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked a premi unici ricorrenti limitati – **Tar. 498A****Data di deposito in Consob del Modulo di proposta: 19/05/2017.****Data di validità del Modulo di proposta: 22/05/2017.**

Proposta N: _____	Agenzia di _____ Cod. Intermediario Mod. 7B: _____	Cod: _____ Sub. Ag. N: _____ Cod. Intermediario 3: _____
-------------------	---	---

DATI ANAGRAFICI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE / ASSICURATO

AVVERTENZA: La sottoscrizione del presente prodotto è consentita unicamente a singole persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Non è consentita la cointestazione.

Cognome e Nome _____ Sesso _____

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Residenza _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

Domicilio (se diverso dalla Residenza) _____

Indirizzo _____ Località _____ Cap _____ Prov _____

Attività economica _____

Recapiti telefonici _____

Indirizzo e-mail _____

Tipologia del documento di identificazione _____

_____	_____	____/____/____	_____	____/____/____
tipo documento	numero di documento	rilasciato il	luogo di rilascio	data scadenza

BENEFICIARI

Beneficiario caso vita: IL/LA CONTRAENTE

Beneficiari designati caso morte: _____

DATI DEL CONTRATTO

Tariffa 498A Unit Linked a premi unici ricorrenti

Dati del premio ricorrente

	-	50,00 euro	=	
Primo premio versato*		Caricamento per spese di emissione		Premio netto

Decorrenza ____/____/____ Durata del contratto in anni ____ Scadenza ____/____/____

Periodicità dei versamenti successivi: ☐ ANNUALE ☐ SEMESTRALE ☐ TRIMESTRALE ☐ MENSILE

* Dovrà essere indicato:

- nel caso di periodicità annuale, l'importo relativo al premio del primo anno;
- nel caso di periodicità semestrale, l'importo relativo al premio del primo semestre;
- nel caso di periodicità trimestrale o mensile, l'importo relativo ai premi del primo trimestre.

In caso di periodicità mensile e pagamento dei premi successivi tramite **addebito diretto SDD**, trascorsi i primi 3 mesi, l'importo che verrà addebitato è quello indicato nella casella "Premio versato" diviso per 3.

Coordinate bancarie per pagamento tramite addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit)

Nome intestatario del conto

Codice IBAN :

Codice Paese	CIN	ABI	CAB	Numero di conto corrente
--------------	-----	-----	-----	--------------------------

Dichiarazione in caso di reinvestimento

Il Contraente dichiara di reinvestire il contratto n° _____ sul contratto oggetto della presente Proposta

Premio relativo al reinvestimento

LINEE DI INVESTIMENTO

Il premio versato sarà interamente investito sulla LINEA PMI ITALIA FREE

Revoca della Proposta: l'Investitore-Contraente può revocare la presente Proposta prima della sottoscrizione del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni contrattuali.

Recesso dal contratto: l'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni contrattuali.

Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.

L'Investitore-Contraente dichiara

- di aver ricevuto il Prospetto d'Offerta con le condizioni contrattuali (Mod. 8204 VIT – 05/2017) che la Società è obbligata a consegnare prima della sottoscrizione della Proposta;
- di essere stato informato della possibilità di ricevere su richiesta le Parti I, II e III del Prospetto d'offerta e il Regolamento del fondo interno cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto;
- avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto;
- di essere **fiscalmente residente in Italia** e di essere consapevole dell'**impossibilità di sottoscrivere il prodotto** in assenza di tale requisito;
- di aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale
- di aver compilato l'autocertificazione in relazione all'investimento in PIR.

L'INVESTITORE- CONTRAENTE / ASSICURATO

_____, li _____

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

Firma dell'Intermediario: _____

Il pagamento del premio viene effettuato tramite:

- ☐ assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato alla Società e con clausola di non trasferibilità;
- ☐ bollettino di conto corrente postale (addebito immediato);
- ☐ bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA – REALE PMI ITALIA – COGNOME CONTRAENTE;
- ☐ bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito);
- ☐ SDD (SEPA Direct Debit) solo per versamenti successivi al primo
- ☐ reinvestimento del mandato di liquidazione n. _____ relativo al contratto n. _____.

ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell'importo di euro _____

L'Agente, il Procuratore o l'Esattore

_____, li _____ **Nome e Cognome** _____ **Firma** _____

AUTOCERTIFICAZIONE A CURA DELL'INVESTITORE/CONTRAENTE

L'Investitore-Contraente _____, C.F. _____ come richiesto dall'art. 1 comma 112 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di non essere titolare di altri Piani Individuali di Risparmio al di fuori di quello per cui viene sottoscritta la presente Proposta.

firma dell'Investitore - Contraente

fac - simile

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali che La riguardano richiesti o acquisiti, eventualmente anche sensibili e/o giudiziari, saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), nonché per assolvere obblighi di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, necessarie per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in suo favore previsti.

Nella nostra Società i dati saranno trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni della Società stessa, in Italia o all'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.

3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società www.realemutua.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite all'art. 34, comma 1-ter del D.Lgs. 196/2003, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

4. Trasferimento dei dati all'estero - I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa.

5. Diritti dell'interessato - (art. 7 del D.Lgs. 196/2003) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 196/2003 e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: buongiornoale@realemutua.it

6. Titolare e Responsabili del trattamento - Il titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino. L'elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società www.realemutua.it.

Consenso necessario

Il sottoscritto presta il suo consenso, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei suoi dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Nome e cognome dell'interessato (leggibili)

Luogo e data

(firma)

Luogo e data

Firma dell'Assicurando (leggibile)

Proposta Mod. 8205 VIT - 05/2017



**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it



Mod. 8204 VIT - Ed. 05/2017



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11
10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro
Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.